



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DECRETO N. 7 DEL 20 DICEMBRE 2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione privata.

Visto il d.l. 28 aprile 2009, n. 39 rubricato "*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile*";

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto l'art. 67 ter, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, "*l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati... omissis ...*";

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto l'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 4 febbraio 2013 "*Il riconoscimento dei contributi é regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ... omissis ... nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere*";

Visto l'art. 4, comma 8, D.P.C.M. 4 febbraio 2013 "*Il contributo ... omissis ... deve ridurre la vulnerabilità e raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, per i quali vigono le Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni che recepiscono integralmente il documento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea generale del 23 luglio 2010, prot. n. 92, contenente l'allineamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale del 12 ottobre 2007 alle nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008) ... omissis ...";

Visti i decreti attuativi dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1 e 28.10.2013, n. 3;

Visto il decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1 che all'art. 3, comma 1 prevede una maggiorazione del contributo per gli edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale;

Visto il dispositivo del 14.01.2014 denominato "Ordine di servizio N. 3";

Visto l'art. 11, comma 7 bis, Legge 6 agosto 2015, n. 125 *"Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere ... omissis";*

Considerato che, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, il contributo deve ridurre la vulnerabilità e raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto quindi necessario ammettere una maggiorazione del contributo anche per le tipologie edilizie individuate al punto 4 di pag. 4 del citato dispositivo denominato "Ordine di servizio N. 3" del 14.01.2014 per le quali è richiesto il raggiungimento del livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila

DECRETA

1. Alle unità strutturali aventi esito di agibilità "B" e "C" di temporanea inagibilità e parziale inagibilità, per le quali è previsto un intervento di riparazione con miglioramento sismico il cui livello di sicurezza non raggiunge il 60% del livello di sicurezza, è ammesso l'innalzamento del livello del contributo alla soglia successiva anche per immobili isolati, al solo fine di consentire interventi atti a garantire il predetto livello di sicurezza;
2. Alle tipologie edilizie citate al punto 4 di pag. 4 del dispositivo denominato "Ordine di servizio N. 3", del 14.01.2014 i cosiddetti "L0 SNR", la cui ubicazione ricade nei centri storici del capoluogo e delle frazioni di L'Aquila, perimetrati in base al Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo 9 marzo 2010, n. 3 si attua quanto segue;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- a. si ammettono i livelli di contributo di seguito indicati i cui costi unitari sono definiti all'art. 2, comma 4, decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1:
- il livello di contributo L0 per unità strutturali con esito di agibilità "A" (in aggregato), di temporanea inagibilità "B" e parziale inagibilità "C";
 - il livello di contributo definito in base alla seguente tabella per unità strutturali con esito di inagibilità "E":

livello di danno	livello di vulnerabilità		
	V1 bassa	V2 media	V3 alta
D0 - nullo	L0	L0	L0
D1 - lieve	L0	L0	L0
D2 - moderato	L0	L0	L1
D3 - medio	L0	L1	L1
D4 - grave	L1	L1	L1
D5 - gravissimo	L1	L1	L1

- di ammettere la maggiorazione del contributo per gli edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale nella misura definita all'art. 3, comma 1, punto d., decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1;
 - di ammettere la maggiorazione del contributo per gli edifici per pregio nella misura definita dall'art. 3, comma 1, punto b., decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1;
 - di non ammettere quanto previsto all'art. 2, comma 7, decreto attuativo dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1 *"i livelli di indennizzo unitario L0 per U.S. (edifici) in aggregato, in presenza di altri edifici con livello di indennizzo unitario maggiori sono elevati a L1"*;
 - che quanto previsto nel presente dispositivo si attua esclusivamente alle richieste di contributo redatte ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 per le quali:
 - non è si è ancora concluso l'iter amministrativo relativo al progetto parte seconda;
 - si è concluso l'iter amministrativo relativo al progetto parte seconda e sono previste somme in accollo ai richiedenti dovute a interventi di riparazione del danno, miglioramento sismico e finiture connesse agli interventi strutturali;
3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per ricostruzione della città di L'Aquila.

Il titolare dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione della città di L'Aquila
ing. Raniero Fabrizi